

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 24 dicembre 2004 (GU n. 20 del 26-1-2005)**

**Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «RAK 2».**

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembrre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 27 novembre 2001 e successiva integrazione del 6 aprile 2004, dall'impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato 8, Cesano Maderno (Milano), per conto della impresa BASF Aktiengesellschaft, con sede in Ludwigshafen (Germania), diretta ad ottenere Ia registrazione del prodotto fitosanitario denominato «RAK 2», contenente la sostanza attiva (E,Z)-7,9-dodecadienilacetato (feromone);

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che la titolarita' del prodotto di cui trattasi, in corso di registrazione, e' passata alla impresa BASF Agro S.p.a.;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 28 aprile 2004 e 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 117 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Viste le note dell'ufficio del 10 giugno 2004 e 9 novembre 2004 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note pervenute il 25 giugno 2004 e 23 novembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'Impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via

Marconato 8, Cesano Maderno (Milano), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAK 2 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato (feromoni) nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 252 diffusori.

Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento della impresa estera BASF Aktiengesellschaft-D-67056-Ludwigshafen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12356.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2004

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

----> Vedere allegato di pag. 7 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

**RAK<sup>®</sup> 2**

**Feromone per la lotta su vite contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite) con il metodo della confusione sessuale. Sostanza attiva evaporabile (VP).**

**COMPOSIZIONE:**

diffusori composti da ampolla doppia

**Ampolla A:**

(E,Z)-7,9-dodecadlenilacetato puro: 70 mg

Contenuto in supporto inerte

**FRASI DI RISCHIO:**

Irritante per la pelle

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

**BASF Agro Spa**  
Cesano Mademo (Milano)

**Stabilimento di produzione:**

BASF Aktiengesellschaft - 67056 Ludwigshafen (Germania)

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 252 Diffusori

Parità n.

\* Marchio registrato

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**AVVERTENZA: ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

RAK2 è un feromone per la lotta su vite contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite) con il metodo della confusione sessuale.

Numero di diffusori per ettaro: 500-700

**Distribuzione dei diffusori**

I diffusori devono essere distribuiti uniformemente su tutta la superficie da trattare e collocati ai vertici di quadrati con circa 4,5 m di lato.

**Epoca e modalità di applicazione**

Si esegue un'unica applicazione poco prima dell'inizio del volo della prima generazione di *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite). Condizione basilare per ottenere un buon risultato con il metodo della confusione BASF è di avere, ad inizio stagione, appezzamenti con bassa densità di popolazione di Tignoletta. Nelle superfici in cui non si conosce la densità iniziale delle popolazioni, o dove nell'annata precedente non si è conseguito un buon controllo della Tignoletta, è necessario eseguire un trattamento insetticida ben mirato contro la prima generazione di questo fitofago.

**Superfici e forma degli appezzamenti**

È sconsigliabile operare in appezzamenti con bordi eccessivamente irregolari e frastagliati.

La superficie minima da trattare è di 2 ettari per superfici isolate e di 4 ettari per appezzamenti situati all'interno di aree viticole.

**Applicazione dei diffusori**

La distribuzione viene eseguita manualmente, assicurando i diffusori ai tralci o ai fili di sostegno. L'altezza di applicazione deve coincidere con quella normalmente raggiunta dai grappoli a maturazione.

Il numero dei diffusori applicati per ettaro deve essere incrementato in proporzione all'espansione della vegetazione tipica della forma di allevamento adottata, applicando fino a 700 diffusori/ha.

**Trattamento dei bordi dell'appezzamento**

Per evitare un'eccessiva riduzione della concentrazione dei feromoni nell'atmosfera della zona periferica della superficie trattata, occorre aumentare il numero di diffusori in corrispondenza dei bordi del vigneto, operando come di seguito indicato:

a) per vigneti non isolati (confinanati con altri vigneti) occorre applicare i diffusori anche nel vigneto confinante con quello in cui si applica la tecnica della "confusione"; l'applicazione di diffusori va eseguita anche nel caso di

vigneti trattati con insetticidi; nei vigneti limitrofi i diffusori vanno applicati per una profondità di 30-40 metri, a partire dal filare più esterno del vigneto in cui si intende attuare la lotta per "confusione";

b) per vigneti isolati (distanti almeno 100 metri da altri vigneti) è necessario applicare sui lati e sulle testate dell'appezzamento, un numero maggiore di diffusori (esempio: 1 diffusore ogni 2 metri lineari sul bordo, mentre nel centro si è applicato un erogatore ogni 2 metri lineari) avendo l'accortezza di collocare tali diffusori nella parte più esterna possibile della chioma. Questo tipo di intensificazione deve essere fatta anche su filari o ceppi di viti dell'appezzamento in cui viene applicata la "confusione";

- che sono confinanti con impianti giovani (piante basse);
- che delimitano carreggiate di accesso al vigneto;
- che delimitano spazi privi di piante e tali da favorire la penetrazione di correnti d'aria che possono ridurre eccessivamente la concentrazione dei feromoni.

È opportuno evitare di operare su impianti che presentino falanze di notevoli dimensioni; qualora questo non sia possibile, eseguire una intensificazione sulle piante che delimitano tali falanze. I diffusori devono essere applicati anche su ceppi o gruppi di viti isolati che si trovano in prossimità dell'appezzamento trattato con feromoni, tali piante costituiscono infatti zone favorevoli all'accoppiamento della Tignoletta e quindi rappresentano potenziali focolai di infestazione per il vigneto in cui si applica la "confusione".

**Trappole**

All'interno della superficie interessata dai feromoni, devono essere collocate, in punti diversi, trappole sessuali allo scopo di controllare nella differente zone dell'appezzamento trattato l'uniformità di diffusione del feromone. Cature sistematiche e numericamente significative rilevate in queste trappole indicano che la distribuzione del feromone nel vigneto non è uniforme.

Altre trappole dovranno essere collocate al di fuori della superficie trattata con feromoni per determinare l'epoca e l'entità degli sfarfallamenti nella zona, allo scopo di individuare i momenti più idonei per l'eventuale applicazione di insetticidi o per l'esecuzione dei rilievi periodici.

Le trappole devono essere collocate tassativamente prima dell'inizio del volo della prima generazione di *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite).

**Controllo dell'attacco****a) Controllo delle trappole**

Il controllo delle catture deve essere effettuato con cadenza settimanale. L'assenza di catture nelle trappole situate all'interno della superficie trattata con feromoni è condizione favorevole ma non sufficiente per determinare un esito positivo della tecnica della "confusione". Per avere la certezza di un buon livello di contenimento del fitofago combattuto con questo metodo è indispensabile effettuare rilievi visivi dei danni.

**b) Controlli visivi degli attacchi**

Tali controlli devono essere eseguiti subito dopo la nascita delle prime larve, l'operazione va poi ripetuta periodicamente al fine di ottenere un buon "monitoraggio" del fitofago da controllare. Per l'individuazione dei momenti critici di sviluppo del fitofago, e quindi delle epoche più importanti per i rilievi, è opportuno tenere conto anche del dato delle catture rilevate nelle trappole a feromoni poste negli appezzamenti non interessati dalla "confusione".

**Come si determina l'attacco**

La superficie deve essere controllata interamente, eseguendo 4-6 campionamenti per ogni ettaro. Per ogni campionamento devono essere controllati almeno 50 grappoli. In presenza di più varietà, rilevare i dati differenziali per varietà.

**Avvertenze per l'operatore**

Questo prodotto non richiede precauzioni particolari durante la sua manipolazione, tuttavia nel caso in cui l'odore estremamente intenso e caratteristico dei feromoni impiegati risulti particolarmente sgradevole, evitare di inalare direttamente i vapori dalle confezioni.

Si consiglia di proteggere le mani con dei guanti durante la distribuzione dei diffusori.

**Condizioni di immagazzinamento dei diffusori**

Conservare i diffusori nella confezione originale ermeticamente chiusa, che dovrà essere protetta da aria, luce e temperature elevate.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la riduzione o la perdita di efficacia del prodotto.

L'immagazzinamento e l'applicazione dei diffusori avvengono al di fuori del nostro controllo, non si risponde pertanto di un'eventuale diminuzione o mancanza di efficacia imputabile alle cattive condizioni di stoccaggio o ad errori nell'applicazione.

BASF garantisce la costante qualità del prodotto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.**

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corai d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SALTARE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**